



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO**

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32407** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) **D.R.M. S.r.l.s.** (c.f./Partita Iva: 01553580299; pec: drm\_srls@pec.it), con

sede legale in Rovigo (RO), via Luigi Einaudi n. 72, in persona

dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. Buono

Daniele, non costituita;

2) **BUONO Daniele** (c.f. BNUDNL76S09H294T), nato a Rimini (FO) il

09.11.1976 e residente a Montefiore Conca (RN), in via Conca n. 177, in

proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante di D.R.M.

S.r.l.s., non costituito;

**Visti** gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;

**Visto** l'atto introduttivo del giudizio;

**Esaminati** gli atti e documenti di causa;

**Uditi**, all'udienza pubblica del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Massimiliano Sutto; nessuno presente per i convenuti, non costituiti.

Premesso in

**FATTO**

**I.** Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale la società D.R.M. S.r.l.s., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. Buono Daniele, e il sig. Daniele BUONO, in proprio e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della predetta società, per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico – MISE), della somma complessiva di euro 51.103,52, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

L'inquirente specificava che in data 18 ottobre 2021 la Guardia di Finanza, Compagnia di Rovigo, aveva segnalato un'ipotesi di danno erariale derivante dall'indebito utilizzo di un finanziamento pubblico ottenuto dalla convenuta D.R.M. S.r.l.s., esercente l'attività di installazione di impianti di illuminazione stradale, per un importo complessivo di euro 75.000,00.

Dagli accertamenti esperiti emergeva che in data 18/05/2020 la ditta in questione, per il tramite del proprio amministratore unico e legale rappresentante, aveva presentato presso la filiale di Banca Popolare Valconca S.p.a. domanda di accesso al finanziamento garantito ex art. 13,

co. 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020 per l'importo di euro 25.000,00, certificando il possesso dei requisiti previsti per beneficiare della garanzia prestata dal Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese (P.M.I.).

L'Istituto bancario accoglieva la domanda di finanziamento, erogando in data 15/06/2020 la somma di euro 25.000,00 in favore della D.R.M. S.r.l.s., mediante versamento sul conto corrente bancario n. 8990 ad essa intestato presso la filiale della stessa Banca Popolare Valconca S.p.a..

La Procura segnalava, poi, che in data 15 maggio 2020 il sig. Buono presentava, per conto della D.R.M. S.r.l.s., una seconda domanda di finanziamento assistito dalla garanzia statale del Mediocredito Centrale (MCC), per l'importo di euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c) del D.L. n. 23/2020 e della circolare applicativa n. 11 del 27 aprile 2020 di MCC – Invitalia. Tale somma veniva accreditata in data 7 agosto 2020 sul conto corrente n. 3620 intestato alla società e acceso presso BNL S.p.a. - Gruppo BNP Paribas, agenzia di Rovigo.

Il requirente rappresentava, quindi, che in seguito all'accredito delle somme sui conti intestati alla società la maggior parte dei fondi in oggetto era stata utilizzata per finalità estranee all'attività di impresa, per un totale di €. 51.103,52 (su €. 75.000,00).

In particolare, dall'analisi dei movimenti del conto corrente n. 8990 (sul quale era stato accreditato in data 15/06/2020 il finanziamento di €. 25.000,00), la Guardia di Finanza accertava che:

- prima dell'accreditamento della somma oggetto del finanziamento garantito il conto corrente bancario in questione presentava un saldo positivo di euro

15,35;

- tra il 18 giugno 2020 e il 16 luglio 2020 venivano eseguite operazioni bancarie, per l'importo complessivo di €. 10.339,52, che non trovavano riscontro nella contabilità della società;

- risultavano, nel dettaglio, numerosi prelevamenti per pagamenti disposti a mezzo POS e, in particolare, un pagamento di €. 449,00 a favore di Arca Assicurazioni S.p.a. e l'estinzione di due assegni bancari "non trasferibili" (n. 0200929796-02 di €. 2.163,62, emesso il 10 gennaio 2020 da Buono Daniele a favore di Emiliano Dentale e n. 0201052847-08 di €. 3.000,00, emesso in data 22 giugno 2020 dalla D.R.M. S.r.l.s. all'ordine di Mariangela Rocha Cerqueira);

- all'importo di €. 10.339,52 si aggiungeva la somma di €. 3.200,00, pagata con bonifico bancario del 31/07/2020 avente causale "pagamento loculo".

Anche gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza sull'altro conto corrente (n. 3620), intestato alla società (sul quale era stato accreditato in data 07/08/2020 il finanziamento di €. 50.000,00), evidenziavano che il prestito non trovava corrispondenza nelle scritture contabili della società (cfr. dichiarazioni del sig. Pattaro Alessandro, dipendente presso A.C.I.S. di Rovigo) e che dal 10/08/2020 al 31/12/2020 sullo stesso risultavano effettuati movimenti bancari non registrati nei libri contabili societari e nemmeno riconducibili ad attività di impresa, per l'importo complessivo di €. 37.564,00 (mediante pagamenti a mezzo POS e prelievi ATM eseguiti con carta di debito n. 33926218 di Buono Daniele).

Tra i pagamenti più significativi la Procura menzionava due girofondi, rispettivamente di € 10.800,00 e di € 4.000,00, in favore di D.R.M S.r.l.s. (il

primo eseguito sul conto Unicredit Banca n. 000105593743 e l'altro sul conto corrente n. 8990) e tre bonifici bancari (uno di €. 4.200,00 a favore di Mariangela Rocha Cerqueira avente causale “*saldo fattura*”; un altro di €. 1.598,32 a favore dell’IBAN IT55W0200824309000105662437 avente causale “*pagamento verbale (verbale n. 008/GP del 27.06.2020)*” e beneficiario “*asurmarcheaeravastaI*” e l’ultimo di €. 2.000,00 a favore di D.R.M. S.r.l.s. sul conto n. 8990 e causale “*giroconto*”).

Tanto considerato, la Procura delineava il quadro normativo concernente le misure di sostegno finanziario all’economia introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, il canale di finanziamento riservato alle P.M.I. incentrato sulla concessione di garanzie pubbliche sui prestiti erogati da parte del sistema bancario e finanziario ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. b), c), m) del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020 (cd. decreto liquidità). Al riguardo, evidenziava, altresì, che le previsioni di cui all’art. 1, c. 2, lett. n) e n-bis) del decreto liquidità, volte a prevedere un vincolo di destinazione al finanziamento coperto dalle garanzie prestate dalla società Servizi assicurativi e finanziari per le imprese (SACE) sui crediti concessi alle grandi imprese, dovevano ritenersi applicabili anche alle piccole e medie imprese (cfr. Cdc, Sez. Toscana, sent. n. 23/2024).

Tanto considerato, il requirente, ravvisando, nella specie, gli estremi della responsabilità amministrativa, notificava alla Società e al sig. Buono, rispettivamente in data 28/10/2024 e 18/10/2024, invito a dedurre, cui non seguiva la presentazione di deduzioni ex art. 67, comma 1, c.g.c..

Non essendo stato fornito alcun elemento idoneo ad escludere l’addebito, la Procura confermava la fattispecie di illecito, ritenendo sussistenti tutti i

presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità

amministrativa in capo agli odierni convenuti.

Quanto al rapporto di servizio, il requirente - richiamata la giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte dei conti sulla sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti del soggetto privato che percepisce finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in assenza dei requisiti previsti dalla legge e li utilizzi per fini diversi da quelli vincolati - sottolineava il fine pubblicistico dell'operazione economica in esame caratterizzata da più negozi giuridici funzionalmente e teleologicamente collegati (il contratto di mutuo di scopo tra banca e beneficiario, da un lato, e il contratto di garanzia di fonte legale tra il Fondo centrale PMI - o la SACE - e il finanziatore, dall'altro).

Con riferimento all'elemento oggettivo, la Procura evidenziava che il sig. Buono, nel fare la richiesta dei finanziamenti, aveva attestato il possesso dei requisiti utili per l'accesso al credito e alla garanzia pubblica accessoria prestata dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, dichiarando, al punto 13 della domanda, quanto al primo finanziamento, che gli ausili economici erano richiesti per sostenere "spese varie aziendali" e, in relazione al secondo, che lo scopo dell'operazione era il "reintegro circolante", così imprimendo un vincolo di destinazione al mutuo di scopo successivamente erogato dalla banca. A fronte dei due finanziamenti ricevuti, secondo la Procura regionale, venivano eseguite dall'amministratore unico di D.R.M. S.r.l.s. numerose operazioni bancarie, quali prelevamenti con carta bancomat e pagamenti POS, non direttamente riconducibili alle spese gestionali dell'impresa, a vantaggio di soggetti non formalmente coinvolti nelle

dinamiche aziendali.

Nel censurare la condotta dolosa dei convenuti per avere consapevolmente distratto il denaro ricevuto indirizzandolo a scopi personali e frustrando, quindi, intenzionalmente lo scopo del programma volto alla ripresa economica perseguito dal legislatore, la Procura quantificava il pregiudizio arrecato all'Erario in misura corrispondente alla sommatoria dei pagamenti, dei girofondi e dei trasferimenti di denaro disposti dal sig. Buono e registrati sui conti correnti n. 8990 e n. 3620 intestati alla D.R.M. S.r.l.s., per l'importo complessivo di euro 51.103,52 (indicando, al solo fine di consentire il riparto interno tra i coautori, il *quantum* risarcibile, imputabile, rispettivamente, nella percentuale del 50% a carico della società e del residuo 50% a carico del sig. Buono Daniele).

**II.** I convenuti, pur a seguito di regolare notifica al sig. Buono dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, tramite Ufficiale giudiziario, in data 27/03/2025 (per il sig. Buono) e in data 15/04/2025 (per la D.R.M. SRLS), non si sono costituiti né hanno depositato memorie e documenti in Segreteria entro il termine assegnato dal Presidente nel decreto di fissazione dell'udienza (28/07/2025).

**III.** All'odierna pubblica udienza, non comparsi i convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia. Il Pubblico Ministero ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione. La causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

**1.** In via preliminare, va rilevato che il Collegio ha dichiarato in udienza la contumacia dei convenuti ai sensi dell'art. 93 del Codice di giustizia contabile, posto che, nonostante l'atto di citazione sia stato ritualmente

notificato al sig. Daniele Buono, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società, il predetto non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza di discussione.

**2.** L'odierno giudizio riguarda un'ipotesi di danno erariale derivante dall'illecita distrazione di finanziamenti, garantiti dallo Stato, dalle finalità pubbliche per le quali erano stati concessi alla società D.R.M. S.r.l.s. ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c) e m) del D.L. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, per un importo complessivo quantificato dalla Procura in euro 51.103,52. Tale somma corrisponde alla sommatoria dei trasferimenti di denaro disposti dal legale rappresentante e amministratore unico, sig. Buono Daniele, dopo l'erogazione dei prestiti sui conti correnti intestati alla società.

**3.** Ciò premesso, in via pregiudiziale va dichiarata, *ex officio*, la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla vicenda di cui è causa, essendo configurabile, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, un rapporto di servizio tra la P.A. ed i soggetti privati percettori non solo di finanziamenti pubblici diretti, ma anche di prestiti assistiti da garanzia dello Stato (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 28416/2022; Cdc, Sez. II app., sent. n. 200/2024).

**3.1.** Con riferimento a tale tipologia di prestiti, va considerato che il decreto-legge n. 23/2020, tenendo conto degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 per l'attività di impresa, ha esteso l'accesso al credito, mediante l'attivazione del Fondo di garanzia, già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa ai sensi dell'art. 2, c. 100, lett. a), della L. n. 662/1996, anche alle piccole e medie imprese.

Il citato decreto-legge ha, infatti, previsto, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo (prevista dall'art. 11 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, e dal decreto MEF 25 marzo 2009), alcune misure temporanee di sostegno alle PMI attraverso la previsione di una garanzia di Stato sui crediti concessi dalle Banche a favore di tali imprese.

In particolare, ha:

- disciplinato un procedimento facilitato, mediante autocertificazione, per l'accesso a finanziamenti non superiori ad euro 30.000,00 per le piccole e medie imprese e per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, colpite dalla crisi economica conseguente alla diffusione del Covid-19 (art. 13, comma 1, lett. m);
- incrementato la percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE (art. 13, comma 1, lett. c).

L'intervento del Fondo per le PMI, quindi, è venuto a sostanziarsi nella concessione automatica e gratuita di una garanzia (tradottasi nell'erogazione immediata del finanziamento) in assenza di una valutazione dei rischi e subordinata esclusivamente ad una verifica di carattere formale compiuta dall'Istituto di credito circa il possesso dei requisiti del richiedente per ottenere il beneficio, requisiti basati su autodichiarazione dello stesso e, dunque, non verificati all'esito di istruttoria e risoluzione da parte del gestore del Fondo.

**3.2** Dal quadro normativo di riferimento, emerge chiaramente che – come condivisibilmente prospettato dalla Procura - anche la concessione di

garanzia statale su prestiti alle imprese dev'essere assimilata alla categoria

dei finanziamenti pubblici, posto che l'ausilio economico conferito alle imprese dallo Stato “è erogato sulla base di una disciplina di diritto pubblico, nel perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse (quale quella del sostegno della liquidità della piccola e media impresa, in seguito allo shock economico determinato dalla diffusione della pandemia), che si pongono come condizione della sua erogazione” (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 28416/2022).

Tale assunto ha trovato, peraltro, conferma nella più recente giurisprudenza contabile d'Appello, allorché, in tema di finanziamenti ottenuti, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020, è stato chiarito che: “*In tale contesto, gli operatori economici richiedenti la misura, ottenendo l'accesso al credito garantito dallo Stato, venivano a concorrere al soddisfacimento e all'implementazione della scelta di politica economica in questione, così inserendosi nel programma pubblico finalizzato a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale generati dall'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19, generando un rapporto di servizio in senso lato con lo Stato secondo i principi elaborati dalla Corte di cassazione*” (vedi Cdc, Sez. II app., sent. n. 200/2024).

**3.3** Ne consegue che l'eventuale sviamento del credito assistito dalle finalità previste per legge genera responsabilità erariale che attinge non solo il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici ma “*anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine*

*pubblico cui erano destinati”* (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Unite, sent. n.

296/2013).

Il rapporto di servizio e la conseguente giurisdizione contabile si estendono, pertanto, anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso del privato (cfr., in questo senso, Sez. Veneto, sent. n. 13/2024).

**4.** Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.

**4.1** Va, al riguardo, considerato che il quadro probatorio delineato dalla Procura attrice depone in maniera incontrovertibile per la sussistenza della condotta illecita e per la sua riconducibilità agli odierni convenuti, essendo comprovato in atti l’utilizzo dei finanziamenti ricevuti per finalità diverse da quelle dichiarate al momento della presentazione delle relative domande e, in ogni caso, estranee all’attività di impresa.

Per le ragioni desunte dall’esame della normativa di riferimento è evidente, infatti, che, pur a fronte dell’ampiezza della finalità della garanzia, diretta a consentire il recupero della liquidità, la destinazione delle somme mutuate non è irrilevante, posto che la garanzia prestata dal Fondo, in quanto diretta a facilitare l’accesso al credito, è per sua natura funzionale all’ottenimento di finanziamenti per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Ciò si desume, in primo luogo, dalle premesse del decreto-legge e, in particolare, dai presupposti di straordinaria necessità e urgenza che hanno portato alla sua adozione ovvero dalle esigenze “*di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 stava producendo sul*

*tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi” e “di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie”.*

Deve ritenersi, quindi, che il finanziamento, riconducibile proprio alle “*Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19*” (Capo II del decreto liquidità), doveva necessariamente essere finalizzato a rivitalizzare l’attività d’impresa e, dunque, avrebbe dovuto trovare impiego in molteplici direzioni, tutte però finalizzate a realizzare gli scopi per i quali il beneficio era stato ottenuto.

Al riguardo, il Collegio condivide le argomentazioni della Procura laddove ritiene che il beneficiario del finanziamento garantito dallo Stato, in assenza di indicazione specifica e analitica circa gli impieghi riconducibili all’attività di impresa, applichi, quanto meno come linee di utilizzo, i vincoli di destinazione impressi, in modo puntuale, dal legislatore per le garanzie prestate dalla SACE sui crediti concessi alle grandi imprese ex art. 1, c. 2, lett. n) e n-bis) del citato D.L. n. 23/2020 (e, quindi, per il pagamento di costi di personale, canoni di locazione o affitto di ramo d’azienda, per investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, per rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione, nonché per il pagamento di rate di finanziamenti scadute o in scadenza) (cfr., in questo senso, Sez. giur. Toscana, sent. n. 23/2024).

Dagli atti di causa risulta, invece, in modo inequivoco, che i finanziamenti

ottenuti dalla D.R.M. S.r.l.s. sono stati utilizzati per finalità non legate all'esercizio dell'attività d'impresa e diverse da quelle dichiarate dal rappresentante legale della società al momento della presentazione delle relative domande.

Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che il sig. Buono chiedeva a Banca Popolare Valconca S.p.a. un primo finanziamento di euro 25.000,00, mediante formulazione, in data 3/06/2020, di una domanda di garanzia ex art. 13, c. 1, lett. m), del decreto liquidità, per sostenere “*spese varie aziendali*”, così imprimendo un vincolo di destinazione al mutuo di scopo successivamente stipulato con la banca finanziatrice.

Anche rispetto al secondo finanziamento di euro 50.000,00, ottenuto con un contratto di mutuo del 7/08/2020 con la BNL S.p.a.–Gruppo BNP–Paribas, garantito da Mediocredito Centrale S.p.a. e assistito da controgaranzia rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., nonché da un contributo in conto interessi di Artigiancassa S.p.a. ex art. 37 della L. n. 949/1952, il sig. Buono, agendo in rappresentanza della società, sottoscriveva la domanda, indicando, come causale dell'operazione finanziaria, il “*reintegro circolante*” e cioè la ricostituzione della liquidità aziendale.

Ben diversa è stata, invece, la destinazione di una parte delle somme consegnate dalla società convenuta, essendo state compiute, dopo l'erogazione sui conti correnti intestati alla stessa D.R.M., una serie di operazioni, per l'importo di euro 51.103,52, che non trovano alcun riscontro nei documenti contabili societari, acquisiti dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini svolte presso il tenutario (A.C.I.S. di Rovigo).

In particolare, quanto al conto corrente n. 8990 (su cui era stato erogato il finanziamento di euro 25.000), dall'esame dei libri contabili e dei movimenti bancari emerge che tra il 18/06/2020 e il 16/07/2020 e, quindi, in un arco temporale assai limitato e immediatamente successivo all'accrédito (avvenuto il 15/06/2020, data in cui il saldo contabile era pari ad euro 15,35) risultavano compiute n. 13 operazioni, non riportate nella contabilità aziendale.

Più nel dettaglio, dalle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, di cui si dà conto nell'atto di citazione, risultavano eseguiti numerosi prelevamenti di denaro dal conto corrente, per lo più disposti a mezzo POS, e, tra le operazioni bancarie aventi ad oggetto importi più consistenti, figurano un pagamento di euro 449,00 a favore di Arca Assicurazioni S.p.a. e l'estinzione di due assegni, rispettivamente, di euro 2.163,66 (addebitato in data 18/06/2020, ma con una decorrenza degli interessi passivi alla data del 10/01/2020) e di euro 3.000,00, tutti incompatibili con l'attività di impresa.

Ai predetti pagamenti, per un totale di euro 10.339,52, deve aggiungersi, come correttamente evidenziato dalla Procura, anche il bonifico di euro 3.200,00 che, benché effettuato in data 31/07/2020 e, quindi, dopo l'accrédito sul conto di ulteriori importi a favore della società (in particolare: bonifico del 24/07/2020, per euro 11.590,00), deve farsi rientrare nel novero delle spese sostenute, avvalendosi del finanziamento bancario assistito da garanzia statale, per scopi estranei all'attività di impresa, essendovi riportata la causale "*pagamento loculo*" e non trovando alcuna corrispondenza nella contabilità, al pari delle altre operazioni contestate.

Ad analoga conclusione deve addivenirsi per una parte dei finanziamenti,

assistiti da garanzia erariale, accreditati sull'altro conto corrente della società, n. 3620, acceso il 7/08/2020 (data dell'erogazione del finanziamento di euro 50.000,00), ma non inserito nella contabilità, essendo stati eseguiti, tra il 10/08/2020 e il 31/12/2020, n. 37 pagamenti, per un importo complessivo di euro 37.564,00, non registrati nei libri contabili della società e, comunque, non destinati a sostenere le esigenze di liquidità dell'impresa, diversamente da quanto dichiarato dal beneficiario al fine di ottenerne l'erogazione.

Tra le operazioni, effettuate in modo poco trasparente, mediante prelevamenti con carte bancomat e pagamenti POS ovvero utilizzando causali generiche e sintetiche, ed a vantaggio di soggetti ritenuti non formalmente coinvolti nelle dinamiche aziendali si annoverano, in particolare, due girofondi (di cui uno eseguito il giorno 11/08/2020 a favore della stessa D.R.M ma sul diverso conto Unicredit Banca n. 000105593743 del valore di euro 10.800,00 e l'altro, per l'importo di euro 4.000,00, disposto nella medesima data e sempre a favore della società ma sul conto n. 8990) e tre bonifici bancari (il primo di euro 4.200,00, effettuato nella stessa giornata dei giroconti, recante una causale generica “*saldo fattura*”; il secondo di euro 1.598,32, con causale “*pagamento verbale (verbale n. 008/GP del 27.06.2020)*”, e il terzo di euro 2.000,00, eseguito in data 22/09/2020, a favore della D.R.M., con causale “*giroconto*”).

Da quanto rilevato risulta evidente che è venuta meno, per una quota delle risorse erogate, la destinazione pubblicistica voluta dal legislatore e che il sig. Buono ha utilizzato, per conto della D.R.M., una parte consistente dei finanziamenti percepiti per far fronte a spese non collegate all'attività

d'impresa, ma volte a soddisfare esigenze personali incompatibili con il vincolo di destinazione che costituiva elemento essenziale per la concessione della garanzia, in insanabile contrasto con la *ratio* stessa della normativa sopra richiamata.

Le richieste di finanziamenti assistiti da garanzia statale impongono, infatti, ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di presentazione delle domande, ma anche da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione degli ausili economici ottenuti e di contabilizzazione delle operazioni effettuate, in quanto i beneficiari assumono il ruolo di garanti della realizzazione del programma di matrice pubblicistica sotteso ai contributi ricevuti.

Tanto si ricava anche dagli impegni assunti dal sig. Buono, per conto della società percepitrice dei contributi, con la sottoscrizione dei moduli di richiesta delle agevolazioni (cfr. all.ti 6.9 e 6.13), ove sono riportati, tra gli altri, gli obblighi di “*trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo ...*” e di “*consentire lo svolgimento di visite e ispezioni di monitoraggio da parte di ciascun Ente Autorizzato sulle proprie attività commerciali, libri e registri ...*”.

Nel caso di specie, invece, l'impresa non ha correttamente assolto a tali obblighi, in quanto, oltre a non aver fornito informazioni veritieri al momento della presentazione delle domande di accesso al prestito, ha omesso di annotare nella contabilità il rapporto bancario riconducibile al secondo finanziamento e utilizzato entrambi i contributi, seppur in parte, per

operazioni estranee all'esercizio dell'attività, come emerso dall'esame dei libri e delle altre scritture contabili richieste per le imprese commerciali ex artt. 2214 e 2216 c.c. (cfr., in particolare, libro giornale, registro acquisti, mastrini dei conti bancari), risultati carenti o, comunque, privi di dati rilevanti circa le modalità di impiego delle risorse assegnate.

Spetta, comunque, al percettore dei finanziamenti, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza contabile, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione (nel cui ambito, per le ragioni sopra evidenziate, devono farsi rientrare i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica), dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e dunque il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Cdc, Sez. Piemonte, sent. n. 338/2023; Sez. Lombardia, n. 159/2015), prova che, nella fattispecie in esame, non è stata fornita.

**4.2** Quanto all'elemento soggettivo, il comportamento tenuto dai convenuti è stato, ad avviso di questo Collegio, il frutto di scelte consapevoli e preordinate dolosamente a violare gli obblighi scaturenti dalla richiesta dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.

La condotta in contestazione risulta, infatti, inequivocabilmente contraddistinta dal dolo consistente sia nella consapevole violazione della normativa in materia e sia nella attuazione di un meccanismo fraudolento realizzato dapprima nell'autocertificazione circa l'impiego del credito garantito per finalità (“*spese varie aziendali*” e “*reintegro circolante*”) compatibili con il dettato normativo e, poi, successivamente all'erogazione del prestito, nel reiterato utilizzo di una parte consistente delle somme ricevute per scopi personali, estranei all'attività di impresa.

**4.3** Risulta, quindi, comprovata la sussistenza di un danno arrecato all'amministrazione, direttamente riconducibile alle condotte illecite, poste in essere dai convenuti, che ne rappresentano l'antecedente necessario e determinante, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o del “*più probabile che non*”, elaborato dalla giurisprudenza civile (Cass., SS.UU., n. 576/2008) e recepito dalla giurisprudenza contabile, quale parametro idoneo all'accertamento eziologico nei giudizi di responsabilità amministrativa (Cdc, SS.RR., n. 28/2015/QM; Sez. I centr. d'App., n. 74/2018; Sez. Toscana, n. 54/2023).

La distrazione delle provvidenze economiche percepite dalle finalità cui dovevano essere destinate si è, infatti, tradotta in un danno erariale, in quanto spesa pubblica priva di utilità, idonea a frustrare gli obiettivi della misura di sostegno e a comprometterne l'efficacia.

Tale danno, ad avviso del Collegio, presenta i caratteri dell'attualità e della concretezza, tenuto conto del fatto che, essendo la D.R.M. S.r.l.s. ormai da tempo inattiva (dal 31/01/2023, come da visura ordinaria della società del 21/03/2025, in atti), l'eventuale avvio nei suoi confronti dell'azione di regresso da parte del Fondo di Garanzia (a seguito dell'escusione della garanzia, da parte degli Istituti bancari concedenti i finanziamenti, risultati indebiti) non consentirebbe, con ogni probabilità, alcun effettivo recupero del beneficio economico illecitamente chiesto e fruito.

Nessuna rilevanza può, tantomeno, assumere, infine, stante l'assoluta autonomia del giudizio contabile da quello penale, l'archiviazione del procedimento penale n. 3227/2021 R.G.N.R. per il reato di malversazione ai danni dello Stato ex art. 316-bis c.p. a carico di Buono Daniele, essendo,

peraltro, intervenuta sulla base di un arresto giurisprudenziale (Cass., Sez. VI, sent. n. 22119/2021) ampiamente superato dal successivo orientamento che la stessa Corte di cassazione ha definito ormai consolidato (cfr. sentt. nn. 28416/2022, 11246/2022 e 2125/2022).

**4.4** Ebbene, per quanto sopra esposto il Collegio ritiene che nella vicenda di cui è causa sussistano, in capo agli odierni convenuti, tutti gli elementi (oggettivo e soggettivo) richiesti dalla normativa vigente per il configurarsi di una responsabilità amministrativo-contabile degli stessi.

Per quanto concerne, quindi, la quantificazione del danno, va confermata la richiesta di parte attrice volta al risarcimento del pregiudizio in misura equivalente all'importo garantito distratto dalle finalità per le quali era stato erogato e non più concretamente recuperabile.

**5.** Accertati, dunque, i presupposti della responsabilità per danno erariale, il Collegio condanna la società D.R.M. S.r.l.s. e il sig. Buono Daniele al pagamento, a titolo di dolo e in solido, in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT – già Ministero dello Sviluppo Economico – MISE), della somma complessiva di euro 51.103,52 (imputabile, ai fini del riparto interno, nella percentuale del 50 per cento ciascuno e, quindi, per euro 25.551,76 a carico della società ed euro 25.551,76 a carico di Buono Daniele), da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, calcolata dalla data di percezione dei finanziamenti (15 giugno 2020, per l'importo di euro 13.539,52, e 7 agosto 2020, per l'importo di euro 37.564,00) e sino a quella di pubblicazione della sentenza.

Sulla suddetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfatto.

**6.** Le spese seguono la soccombenza, per cui va disposta la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'erario, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione:

**1)** afferma la giurisdizione della Corte dei conti nell'odierno giudizio;

**2)** dichiara la contumacia dei convenuti D.R.M. S.r.l.s. e BUONO Daniele;

**3)** in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale, condanna in solido la società D.R.M. S.r.l.s. e il sig. BUONO Daniele al pagamento in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT della somma €. 51.103,52, oltre rivalutazione monetaria calcolata dalla data di percezione dei finanziamenti (15 giugno 2020, per l'importo di euro 13.539,52, e 7 agosto 2020, per l'importo di euro 37.564,00) e sino a quella di pubblicazione della sentenza. Su tale somma andranno calcolati gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

**4)** condanna in solido i convenuti D.R.M. S.r.l.s. e BUONO Daniele al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'erario, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Elisa Borelli

Marta Tonolo

(*f.to digitalmente*)

(*f.to digitalmente*)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in complessivi € 1.376,01 (euro milletrecentosettantasei/01).

Il Giudice estensore

Il Presidente

Elisa BORELLI

Marta TONOLO

(*f.to digitalmente*)

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 06/11/2025

P. il Funzionario preposto

Chiara Grella